



# COMUNE DI PISCINA

*Città Metropolitana di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.9

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventinove**, del mese di **maggio**, alle ore **19:00** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in modalità mista, nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza, approvato con D.CC n. 10 del 02.05.2022, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTA
<b>FAVARO CRISTIANO</b>	SINDACO	Sì
<b>TODERICI ALINA LAURA</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>SCLAVO ENRICO</b>	VICE SINDACO	Sì
<b>BOERO PIERO</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>FRANCESE FULVIO</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>ROSSI DANIELA</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>MURGIA ANNA</b>	CONSIGLIERE	Sì In collegamento
<b>DISCENZA ANNALISA</b>	CONSIGLIERE	Giust.
<b>LUSSO CLAUDIO</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>AGODINO PAOLA</b>	CONSIGLIERE	Giust.
<b>CERESOLE ENRICO</b>	CONSIGLIERE	Sì
<b>CRISAFI JESSICA</b>	CONSIGLIERE	Giust.
<b>VIOTTO MASSIMILIANO</b>	CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Laura Griotto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FAVARO CRISTIANO** nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'articolo 1 della Legge 27.12. 2013, n. 147 che:

- al comma 639 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ai commi 650 e 651 prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- al comma 652 dispone che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- al comma 654 (e commi da 639 a 704) stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";
- al comma 683 prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Rilevato** che l'art.1, comma 652, Legge 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014):

- nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio "chi inquina paga", sancisce che i criteri del D.P.R. 158/1999 non costituiscono più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comportando, come conseguenza, la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo D.P.R. 158/1999;
- permette di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di un'entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381).
- attribuisce ai comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole

determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

- L'art. 14, comma 9, del DL. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) semplificato o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma può essere basata su criteri presuntivi.

**Considerato** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208.

**Ritenuto** che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili.

**Visto** altresì il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. D.L. "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

**Richiamato** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga », adottando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, basato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**Viste** le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019: "Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e nuovo metodo tariffario (MTR)", con la

quale è stata elaborata una nuova metodologia per la determinazione dei costi del servizio rifiuti a livello nazionale, da applicare già per l'anno 2020, prevedendo parametri per l'individuazione dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti ammessi a riconoscimento tariffario e regole definite ed univoche per la costruzione del Piano Economico Finanziario (PEF) attraverso il parziale superamento (pur confermando le linee generali) del DPR 158/99, che di fatto viene così ad essere sostituito per quanto attiene la struttura dei costi di esercizio e di investimento da inserire nel PEF; richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che lo stesso debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- n. 444/2019: "Contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimando della regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione";
- n. 2/2020: "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti";
- n. 57/2020: "Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti";
- n. 238/2020: "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- n. 493/2020: "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";
- n. 138/2021: "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";
- n. 363/2021: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. Ai sensi del MTR 2 la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- n. 2/2021: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 459/2021: "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- n. 15/2022: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

**Tenuto** conto che nel territorio in cui opera il Comune di Piscina è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, – Consorzio ACEA Pinerolese - il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (E.T.C.) previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

**Richiamate:**

- la nota prot. n. 1459/2022 del 29/04/2022 con la quale l'E.T.C. Consorzio ACEA Pinerolese ha inviato il PEF 2022-2025 del Comune di Piscina, acquisito al prot. 2314 del 02/05/2022;
- la nota prot. n. 1557/2022 del 09/05/2022 con la quale il Consiglio di Bacino Consorzio ACEA Pinerolese ha trasmesso la delibera di Assemblea n. AC 03 del 29/04/2022 avente ad oggetto la validazione del PEF 2022-2025 MTR-2 ARERA dei comuni del bacino;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02/05/2022 con la quale si è provveduto alla presa d'atto del PEF 2022-2025 e all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

**Dato atto** che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023;

**Rilevata** pertanto la necessità di procedere con l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2023;

**Esaminato** il PEF 2022-2025 per il Comune di Piscina, allegato "A" alla presente deliberazione di cui è parte integrante, il quale espone per l'anno 2023 un costo complessivo di € 549.262,00 così determinato:

Parte fissa € 294.815,00;

Parte Variabile € 254.447,00

**Considerato** che dal suddetto costo di € 549.262,00, ai fini della manovra tariffaria, viene portata in detrazione della parte fissa la somma complessiva di € 7.319,00, così determinata:

**Detrazioni di cui al comma 1.4 determina Arera n. 2/DRIF/2021 rilevate dal Bilancio 2021 (n-2) per il PEF 2023, opportunamente attualizzate per anno di competenza:**

*Contributo Miur introitato nell'anno di competenza 2021 per PEF 2023 € 1.580,00*

*Entrate da rimborsi IVA servizi non comm.li introitate nell'anno di competenza 2021 per PEF 2023 € 5.739,00;*

**Rilevato** quindi che il costo complessivo da coprire con la TARI anno 2023, come da PEF 2023 contenuto nel PEF 2022-2025 allegato alla presente al sub. A), dedotte le detrazioni suddette di cui al comma 1.4 per € 7.319,00, ammonta complessivamente ad € 541.943,00;

**Dato atto** che la ripartizione del suddetto costo tra quota fissa e quota variabile è la seguente:

- *Totale componenti di costo fisso:* € 287.496,00
- *Totale componenti di costo variabile:* € 254.447,00

**Considerato** che:

- le tariffe della TARI sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal D.P.R. 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- l'Ente deve ripartire tra le due categorie, secondo criteri razionali, l'insieme dei costi da coprire ed i potenziali rifiuti prodotti;
- la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata quantificando il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolandone l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche;

**Dato atto**, relativamente alla ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, dei costi fissi e variabili risultanti dal PEF 2023, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal DPR n. 158/1999 ed opportunamente ridotto delle detrazioni attualizzate di cui al comma 1.4 della determina Arera n. 2/DRIF/2021 rilevate dal Bilancio 2021 (a-2), che evidenzia costi complessivi pari a € 541.943,00 come da tabella di seguito riportata:

<b>COSTI TOTALI</b>	<b>541.943,00</b>	100%
COSTI FISSI	287.496,00	53,049%
DOMESTICO	212.747,04	74,00%
NON DOMESTICO	74.748,96	26,00%
COSTI VARIABILI	254.447,00	46,951%
DOMESTICO	188.290,78	74,00%
NON DOMESTICO	66.156,22	26,00%
<b>TOTALE COSTI DOMESTICO</b>	<b>401.037,82</b>	74,00%
<b>TOTALE COSTI NON DOMESTICO</b>	<b>140.905,18</b>	26,00%

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 e 663, della Legge 147/2013, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'applicazione della TARI, la misura tariffaria è determinata dal presente allegato B);

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023 indicate nell'allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante;

**Ritenuto** necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 688, L.147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.L. 16/2014, stabilire con la presente deliberazione il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento della TARI anno 2023, ossia in due rate alle scadenze del 12/09/2023 e 12/12/2023, e che la scadenza della rata totale per il pagamento complessivo con unica rata corrisponde alla scadenza della prima rata, ossia il 12/09/2023;

**Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001, ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data differita fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che per il bilancio 2023/2025 è stata prorogata al 31/05/2023;
- l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

*approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno»;*

**Dato atto** che l'art. 1 - comma 666 della Legge n. 147/2013 ha confermato l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Tale tributo, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo dovuto.

**Dato atto** che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.....”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.. ecc.....”*

.

**Visti:**

- il vigente “Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo Tassa sui rifiuti (TARI)”.
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione (prot.comunale.n.3899/2023);

*Il Vice Sindaco relaziona sulla proposta, evidenziando che c'è stato un leggero aumento rispetto al 2022 a causa dell'aumento del coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa (aumentato dello 0,75% rispetto al 2022) e del coefficiente per il miglioramento previsto della qualità QLa (aumentato dell'1% rispetto al 2022) del PEF 2023, contenuto nel PEF 2022/2025, dovuto al passaggio al nuovo sistema di raccolta con tessere magnetiche.*

*Tale sistema permetterà un miglioramento nella percentuale di raccolta differenziata (che attualmente si attesta al 50-52%), e quindi una consequenziale riduzione dei costi o un assorbimento degli aumenti degli stessi nei prossimi anni, in quanto, per il disallineamento dei costi n-2 rispetto al PEF corrente, la normativa Arera obbliga i Comuni a rilevare le partite*

*positive e negative consuntivate nel 2° anno precedente. Pertanto i benefici dell'aumento di raccolta differenziata presupposti per il 2023 si vedranno tra due anni, ovvero nel PEF 2025.*

*Udita la relazione.*

Tutto ciò premesso,

Con votazione palese per appello nominale, resa ai sensi di legge, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti, n. 10

Consiglieri votanti, n. 8

Voti favorevoli, n. 8

Voti astenuti, n. 2 (Ceresole, Viotto)

## **DELIBERA**

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti per l'anno 2023 come risultanti dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, costruite sulla base del Piano Tecnico Finanziario dei servizi d'igiene ambientale 2022/2025 approvato dall'Assemblea Consortile del Consorzio ACEA Pinerolese con Deliberazione del 29/04/2022, e con ns. Deliberazione C.C. n. 9 del 02/05/22 di presa d'atto, che prevede per il 2023 un costo finale complessivo del servizio pari ad **€ 541.943,00**, detratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 pari ad € 7.319,00, ed al netto del Tributo Provinciale -TEFA-, così ripartito:

<b>COSTI TOTALI</b>	<b>541.943,00</b>	<b>100%</b>
<b>COSTI FISSI</b>	<b>287.496,00</b>	<b>53,049%</b>
DOMESTICO	212.747,04	74,00%
NON DOMESTICO	74.748,96	26,00%
<b>COSTI VARIABILI</b>	<b>254.447,00</b>	<b>46,951%</b>
DOMESTICO	188.290,78	74,00%
NON DOMESTICO	66.156,22	26,00%
<b>TOTALE COSTI DOMESTICO</b>	<b>401.037,82</b>	<b>74,00%</b>
<b>TOTALE COSTI NON DOMESTICO</b>	<b>140.905,18</b>	<b>26,00%</b>

3) Di dare atto che alle tariffe di cui allegato 1), si applica il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA", di cui all'art. 19 del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino.

4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dalla manovra tariffaria del PEF 2023;

5) Di stabilire che la riscossione della TARI anno 2023 dovrà essere effettuata in n. 2 rate, aventi rispettivamente le seguenti scadenze: 1° rata 12/09/2023 – 2° rata 12/12/2023, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 12/09/2023.

6) Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

7) Di dare atto che le aliquote approvate con il presente provvedimento:

- hanno effetto dal 1° gennaio 2023 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;  
- diventeranno efficaci ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Portale del federalismo fiscale - P.F.F. - [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) da effettuare entro il 28 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con ulteriore votazione palese per appello nominale, resa ai sensi di legge, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti, n. 10

Consiglieri votanti, n. 8

Voti favorevoli, n. 8

Voti astenuti, n. 2 (Ceresole, Viotto)

### **DELIBERA**

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**

Firmato digitalmente  
FAVARO CRISTIANO

**Il Segretario COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Dott.ssa Laura Griotto